

# **MARR S.p.A.**

## **REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE ED IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE E PER LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DI DOCUMENTI E DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

**\* \* \* \* \***

*Il presente Regolamento è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione  
di MARR S.p.A. del 16 marzo 2005  
(successive modifiche intervenute in data 3 agosto 2012 e 4 agosto 2016).*

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 *Ambito di applicazione***

1.1 Il presente regolamento interno (di seguito "Regolamento") è adottato, in conformità a quanto previsto dall'art. 1.3 lettera j) del Codice di Autodisciplina adottato dalla società MARR S.p.A. (di seguito la "Società").

1.2 Il Regolamento contiene disposizioni e procedure relative alla gestione ed al trattamento delle informazioni riservate ed alle procedure da osservare per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società e le società da essa controllate, con particolare riferimento alle informazioni "privilegiate" ai sensi del Regolamento (UE) 596/2014 (di seguito "MAR") e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 (di seguito "ITS 1055").

1.3 Sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, con diversi livelli di responsabilità e adempimenti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i Dirigenti, i Dipendenti della Società e delle società del Gruppo, nonché i soggetti "esterni" iscritti nel "Elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate" tenuto ai sensi dell'art. 18 del MAR che a qualsiasi titolo abbiano un analogo accesso alle Informazioni Privilegiate e/o alle Informazioni Riservate (congiuntamente considerati, i "Destinatari").

1.4 Le disposizioni del presente Regolamento, così come modificato rispetto a quello adottato il 3 agosto 2012, entrano in vigore a far data dal 4 agosto 2016 data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, dandosi atto che ne è stata data tempestiva informazione sintetica ai Destinatari anteriormente alla data di decorrenza, prevista dal MAR, del 3 luglio 2016.

## **TITOLO II INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

### **ART. 2 *Comunicazione all'esterno di informazioni privilegiate***

2.1 Per informazione privilegiata si intende, ai sensi dell'articolo 7 del MAR, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente la Società o gli strumenti finanziari della stessa, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

Ai fini del presente paragrafo 2.1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

2.2 Tra le informazioni privilegiate rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, i dati contabili di periodo, le comunicazioni relative a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito alla acquisizione e/o alla cessione di *asset* significativi, ad evoluzioni consistenti circa l'entità della clientela servita.

2.3 La Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che la riguardano direttamente e garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico ai sensi dell'art. 17 del MAR e dell'art. 2 del ITS1055.

2.4 La Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall'art. 17 del MAR e con le prescrizioni indicate dal ITS1055.

2.5 La gestione delle procedure tecniche di comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate è di competenza dell'*Investor Relator*, che opererà d'intesa con l'Amministratore Delegato della Società stessa, sotto la propria responsabilità.

2.6 La valutazione e la divulgazione di informazioni privilegiate verrà effettuata a cura dell'Amministratore Delegato, il quale provvederà alla predisposizione di un apposito comunicato che verrà pubblicato, previa approvazione da parte del Presidente, secondo le modalità e i termini previsti dalla legge e dalle vigenti disposizioni regolamentari.

2.7 La diffusione del comunicato stampa è affidata all'*Investor Relator* per le comunicazioni al pubblico ed agli investitori istituzionali.

2.8 Prima della diffusione del comunicato stampa nessuna dichiarazione verrà rilasciata da parte di esponenti aziendali della Società e delle società da essa controllate come individuate all'articolo 6.1, riguardo ad informazioni privilegiate.

2.9 La divulgazione all'esterno delle informazioni privilegiate dovrà essere effettuata in modo completo, tempestivo ed adeguato, assicurando una simmetria informativa al pubblico ed agli investitori nonché evitando il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento degli strumenti finanziari della Società ed, in ogni caso, fermo restando che:

- (i) le comunicazioni all'esterno concernenti la c.d. informazione periodica (relazione finanziaria annuale, relazione finanziaria semestrale, resoconti intermedi di gestione, ecc.) sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) le comunicazioni all'esterno concernenti le operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, aumenti di capitale, ecc.) sono approvate dal Consiglio di Amministrazione se le operazioni di cui trattasi richiedono una delibera di tale organo.

### **ART. 3**

#### *Obbligo di riservatezza*

3.1 I Destinatari sono obbligati alla riservatezza circa i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti.

3.2 Ogni rapporto dei Destinatari con la stampa ed altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali, che coinvolga documenti ed informazioni riservate, con particolare riguardo a quelle privilegiate, concernenti la Società e/o le società da essa controllate potrà avvenire solo d'intesa con il Presidente e/o l'Amministratore Delegato della Società, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal presente Regolamento.

## **TITOLO III INFORMAZIONI RISERVATE**

### **ART. 4**

#### ***Gestione delle informazioni riservate***

4.1 Ai fini del presente Regolamento, per "informazione riservata" si intende ogni informazione e notizia, non qualificabile come Informazione Privilegiata, che riguarda la Società e/o una società del Gruppo, che non sia di pubblico dominio e che per il suo oggetto o per altre sue caratteristiche abbia natura riservata, acquisita dai Destinatari nello svolgimento dei propri compiti e/o funzioni.

4.2 La responsabilità della gestione interna delle informazioni riservate è rimessa all'Amministratore Delegato della Società, il quale potrà proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione di apposite circolari per l'attuazione specifica delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

4.3 Le informazioni riservate concernenti le singole società controllate sono rimesse alla responsabilità dei rispettivi amministratori delegati, i quali potranno procedere alla relativa divulgazione solo d'intesa con il Presidente o con l'Amministratore Delegato della Società, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni previste dal presente Regolamento.

#### **ART. 5**

##### ***Trattamento delle informazioni riservate***

5.1 i Destinatari sono tenuti a:

- a) mantenere la segretezza circa le informazioni riservate;
- b) trattare tali informazioni solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse;
- c) rispettare le disposizioni e la procedura dettata per la comunicazione all'esterno dei documenti ed informazioni di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

#### **ART. 6**

##### ***Procedura per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni***

6.1 Ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali, finalizzato alla divulgazione di documenti ed informazioni di carattere aziendale, dovrà essere espressamente autorizzato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato.

6.2 Nel caso che i documenti e le informazioni contengano riferimento a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, di investimento, di impiego del personale, ecc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente verificati e convalidati dalle strutture/direzioni interne competenti.